ACCORDO SPECIALE ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2025 PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO DI UN "*FRINGE BENEFIT*" PER IL RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURAL, DELLE SPESE PER L'AFFITTO DELLA PRIMA CASA OVVERO PER GLI INTERESSI SUL MUTUO RELATIVO ALLA PRIMA CASA.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2025

VISTO l'articolo 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), il quale prevede che" *per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986* – ***la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000****, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati* ***ai lavoratori dipendenti****, nonché delle* ***somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ove esistenti;***

VISTO l'articolo 1, comma 391, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che dispone che "*il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli";*

VISTE le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le circolari del 4 novembre 2022, n.35/E e del 1° agosto 2023, n.23/E;

VISTA altresì, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024, n° 5/E, che contiene chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'articolo 1 innanzi specificato;

CONSIDERATO pertanto, che, ai sensi della già menzionata disposizione e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro può rimborsare ai propri dipendenti il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, entro il limite complessivo di euro 1.000 elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, sotto forma di un "*fringe benefit*" che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Università, relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009, sottoscritto il 16 ottobre 2008, (di seguito CCNL 2006-2009) e, in particolare, l'articolo 60;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ed, in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 81, comma 3, lettera i) che include tra le materie oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo;
- l'articolo 110, intitolato "*Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica*" che, tra l'altro, così recita:

  "*1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:*
  a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
  b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
  c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
  2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l'utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione).";

VISTO il "*Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed amministrativo della Università degli Studi del Sannio*" con l'annesso "*Accordo speciale per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro*", emanato con Decreto Rettorale del 28 dicembre 2020, n. 994 e modificato con Decreto Rettorale del 1° luglio 2022, n. 910, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 luglio 2022, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f), l'articolo 3, comma 2 e comma 6, e l'articolo 14;

RITENUTO opportuno attivare, in via eccezionale anche per l'anno 2025, alla stregua di quanto già avvenuto per gli anni 2022, 2023 e 2024, il nuovo istituto di welfare avente ad oggetto un parziale ristoro dei costi sostenuti per le utenze domestiche, nonché per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, nell'ambito delle risorse destinate al welfare già disponibili in bilancio e destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto casa-lavoro;

RITENUTO necessario procedere con urgenza, in considerazione del fatto che la corresponsione del "beneficio" in esame va effettuata nel periodo d'imposta 2025 ossia entro il 12 gennaio 2026, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

ACCERTATO, altresì, che le risorse da destinare al predetto "fringe benefit" sono ricomprese nell'ambito delle risorse già stanziate, per l'anno 2025, per le finalità di cui l'articolo 2, comma 1, lettera f) del "*Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed amministrativo della Università degli Studi del Sannio*", emanato con Decreto Rettorale del 28 dicembre 2020, n. 994, e successive modifiche ed integrazioni, relative al contributo per le spese di trasporto casa-lavoro, che ammontano ad € 153.928,24;

RITENUTO altresì di rivedere gli importi delle fasce chilometriche di percorrenza previste nell'*"Accordo speciale per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro"* annesso al "*Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali e dei contributi per spese di asilo nido in*

favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio", secondo gli importi di seguito indicati:

Distanza percorsa tragitto casa-lavoro	Importo spettante
da 0 a 15 Km complessivi	€ 770,00
da 16 a 30 Km complessivi	€ 870
Oltre 30 Km complessivi	€ 970,00

LE PARTI CONCORDANO

esclusivamente per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dal vigente "*Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali e dei contributi per spese di asilo nido in favore del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio"* e dal vigente "*Accordo speciale per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro*", come sopra richiamati, di riconoscere alle unità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario la erogazione di un "*fringe benefit*", nella misura massima pro-capite di **€ 975,00 per i dipendenti senza figli a carico e € 1.170,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.**

Articolo 1.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle unità di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi del Sannio nell'anno 2025, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale.
Al personale assunto e/o cessato in corso d'anno la misura massima pro-capite del "*fringe benefit*" è rapportata al periodo di servizio e le spese chieste a rimborso devono essere state sostenute nel periodo di servizio e/o riferirsi esclusivamente al medesimo periodo.

Articolo 2.
Il beneficio è attribuito per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le utenze domestiche devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR), a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Per utenza domestica si intende il contratto stipulato con un fornitore di energia elettrica, acqua e gas.
Le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Le spese sostenute per un contratto di affitto e quelle relative agli interessi sul mutuo, sono rimborsabili a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1- *quinquies*, del TUIR. Con particolare riguardo alla locuzione «spese per l'affitto», si deve far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.

In relazione alle spese rimborsate ai sensi del presente Accordo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Il dipendente non può chiedere il rimborso di spese per le quali lo stesso o il familiare convivente abbia già usufruito di altro beneficio o di beneficio analogo a quello del presente accordo (ad esempio: per dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio facenti parte dello stesso nucleo familiare le spese sostenute possono essere ripartite tra i medesimi soggetti fino a concorrenza del limite massimo di € 975,00/1.170,00 cadauno)
L'erogazione del beneficio avviene previa richiesta da parte del personale redatta secondo apposita modulistica allegata al presente accordo per formarne parte integrante.
Il dipendente dovrà, a richiesta, presentare idonea documentazione attestante le somme sostenute per le quali è previsto il beneficio.
Il dipendente ha facoltà di optare, nei limiti del *budget* disponibile, per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro, secondo la disciplina del vigente "*Accordo speciale per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro*".

Articolo 3.
Le risorse destinate all'erogazione del beneficio previsto dal presente accordo sono individuate nell'ambito delle risorse già stanziate, per l'anno 2025, per le finalità di cui l'articolo 2, comma 1, lettera f) del *"Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali in favore del personale tecnico ed amministrativo della Università degli Studi del Sannio*", emanato con Decreto Rettorale del 28 dicembre 2020, n. 994, e successive modifiche ed integrazioni, relative al contributo per le spese di trasporto casa-lavoro, che ammontano ad € 153.928,24.
Qualora in sede di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente non fosse possibile attribuire i "*fringe benefit*" nella misura massima pro-capite di € 975,00/1.170,00 si procederà alla rideterminazione del beneficio spettante sulla base delle risorse disponibili, tenuto conto della opzione effettuata dal dipendente per il contributo per le spese di trasporto casa-lavoro che comporta, in considerazione delle ritenute previste per legge, l'utilizzo di maggiori risorse.

Benevento, 24 novembre 2025

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Rettrice Prof.ssa Maria MORENO Firmato

Direttore Generale Ing. Gianluca BASILE Firmato

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)

Malafarina Vincenzo Firmato

Mastroianni Massimo Firmato

Mazzone Monica Firmato

- Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

F.L.C.-C.G.I.L. Forte Emilio Firmato

C.I.S.L. – F.S.U.R.- Federazione Università Landi Emilio Firmato

Federazione FGU GILDA UNAMS Lombardi Ivan Firmato

SNALS-Confsal Di Donato Irma Firmato

ANIEF _____